

Segreteria Nazionale

00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL: nazionale@snad.info
 Sito Web www.snad.info



SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

Prot.n. 0423/S.N..

Roma, 22 dicembre 2004

(*nota a cura di Giancarlo PITTELLI*)

OGGETTO: Congedi parentali. Assegnazione temporanea, ai sensi dell'art.42 bis del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, introdotta dalla legge 27.12.2003, n.350. Quesito SNAD.

**A DIRIGENTI NAZIONALI
 TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI**

LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito informativa prot.n.68/S.N.C11-D del 24.02.2004

^^^^^^^^^^^^^^^^

- 1) Con l'informativa a cui si fa seguito, questa Segreteria Nazionale ha dato conto delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 (D.P.R. 24.12.2003, n.350 in materia di congedi parentali, e in particolare della possibilità offerta ai lavoratori pubblici, con figli minori fino a tre anni, di essere assegnati in via temporanea ad una sede di servizio più vicina "per un periodo complessivamente non superiore a tre anni".
- 2) In merito alla durata temporale del periodo di assegnazione, l'interpretazione data fino ad oggi da Persociv era che detto triennio coincidesse con l'età del figlio minore, e dunque si esaurisse in ogni caso al momento del compimento del 3° anno di vita dello stesso.
- 3) La scrivente Segreteria Nazionale ha contestato questa interpretazione restrittiva di Persociv ed ha proposto alla stessa Direzione Generale uno specifico quesito (vedasi allegato "A") sulla scorta del parere espresso nel merito dalla Funzione Pubblica (vedasi allegato "B").
- 4) Al riguardo, la competente Divisione di Persociv ci ha fatto sapere, per vie brevi, che ha recepito la nostra posizione e ha già iniziato a riscontrare favorevolmente le istanze prodotte dai lavoratori interessati.
- 5) Per quanto sopra, le colleghe ed i colleghi che intendessero richiedere l'assegnazione temporanea ai sensi della norma in oggetto, dovranno tener conto da oggi delle seguenti condizioni:
 - ➔ l'istanza di assegnazione può essere prodotta entro e non oltre i tre anni di vita del figlio minore;
 - ➔ **il periodo triennale del beneficio decorre dal primo giorno di assegnazione presso la nuova sede di servizio, e può essere anche frazionato in un arco di tempo teoricamente illimitato, fino al completamento del triennio.**

Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra tutti i lavoratori.

Cordialissimi saluti.

Segreteria Nazionale

00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL: nazionale@snad.info
 Sito Web www.snad.info



SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

Prot.n. 0347/S.N..

Roma, 3 novembre 2004

OGGETTO: assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42 bis del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, introdotto dalla legge 27.12.2003, n.350.

A **PERSOCIV**
3° Reparto – 7[^] Divisione

ROMA

e. p.c. **STATO MAGGIORE ESERCITO**

ROMA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

ROMA

STATO MAGGIORE MARINA

ROMA

COMANDO GENERALE CC.

ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Risulta alla scrivente O.S. che codesta D.G., nell'esprimere il proprio assenso in merito alle istanze prodotte da lavoratori ai sensi delle norme recanti in oggetto, avverte gli interessati che la permanenza presso l'Ente richiesto non potrà in alcun caso superare la data del compimento del 3° anno di vita del proprio figlio.
2. A tal proposito, la scrivente O.S. segnala a codesta D.G. che, in sede di risposta a specifico quesito posto dal Dipartimento Affari Interni del Ministero dell'Interno, la Funzione Pubblica ha espresso un diverso avviso, ritenendo che "il limite d'età (figlio al disotto dei 3 anni) stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria".
3. In allegato, copia del fg. n. 192/04 del 4 maggio 2004 della F.P.
4. Quanto sopra per opportuna conoscenza e con preghiera di voler far conoscere con cortese sollecitudine gli intendimenti al riguardo di codesta Persociv.

IL SEGRETARIO NAZ.LE AGGIUNTO
 (Giancarlo PITTELLI)

04/05/2004 n. 192/04

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le risorse umane
00100 ROMA

Oggetto: Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito.

Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis.

Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori.

Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (...figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.

L'espressione utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro